

N. CCCXCV - Legge recante norme in materia monetaria per l'anno 2020.

29 dicembre 2020

LA PONTIFICIA COMMISSIONE
PER LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

- vista la *Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano*, del 26 novembre 2000;
- vista la Legge N. CCCLVII, con la quale lo Stato della Città del Vaticano adotta l'Euro come moneta ufficiale, del 26 luglio 2001;
- vista la *Legge sulle Fonti del diritto* N. LXXI, del 1° ottobre 2008;
- vista la Legge N. LXIV recante norme in materia monetaria per l'anno 2014, del 16 dicembre 2014;

considerato che

- il 17 dicembre 2009 lo Stato della Città del Vaticano ha concluso con l'Unione Europea una *Convenzione Monetaria* mediante la quale ha adottato l'euro come propria moneta ufficiale, con conseguente conferimento del corso legale alle banconote e monete in euro;
- ai sensi dell'articolo 8 della *Convenzione Monetaria* lo Stato della Città del Vaticano è tenuto ad adottare gli atti giuridici e le norme UE elencati nell'allegato alla convenzione, aggiornato di anno in anno;
- entro l'anno corrente occorre adottare il seguente atto: Decisione (UE) 2019/669 della Banca Centrale Europea del 4 aprile 2019 che modifica la decisione BCE/2013/10 relativa a tagli, specifiche, riproduzioni, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (BCE/2019/9).

ha approvato la seguente

LEGGE
Articolo unico

(Modifiche alla Legge N. LXIV recante norme in materia monetaria per l'anno 2014, del 16 dicembre 2014)

1. L'articolo 2, comma 1, della Legge N. LXIV recante norme in materia monetaria per l'anno 2014, del 16 dicembre 2014, è sostituito dal seguente:

1. «Le banconote in euro della prima serie comprendono sette tagli di banconote in euro compresi tra 5 EUR e 500 EUR. Le banconote in euro della seconda serie comprendono sei tagli di banconote in euro compresi tra 5 EUR e 200 EUR. Le banconote in euro raffigurano il tema «Epoche e stili in Europa» con le seguenti caratteristiche essenziali».

2. La tabella di cui all'art. 2, comma 1, della Legge N. LXIV recante norme in materia monetaria per l'anno 2014, del 16 dicembre 2014, è sostituita dalla seguente:

Valore dominante (EUR)	Dimensioni (prima serie)	Dimensioni (seconda serie)	Colore dominante	Disegno
5	120x62 mm	120x62 mm	Grigio	Classico
10	127x67 mm	127x67 mm	Rosso	Romanico
20	133x72 mm	133x72 mm	Blu	Gotico
50	140x77 mm	140x77 mm	Arancione	Rinascimentale
100	147x82 mm	140x77 mm	Verde	Barocco e Rococò
200	153x82 mm	153x77 mm	Giallo - Marrone	Architettura del ferro e del vetro
500	160x82 mm	Non incluse nella seconda serie	Viola	Architettura moderna del XX° secolo

3. L'articolo 2, comma 2, lett. c) della Legge N. LXIV recante norme in materia monetaria per l'anno 2014, del 16 dicembre 2014, è sostituito dal seguente:

- c) « l'acronimo della BCE nelle diverse lingue ufficiali dell'Unione europea;
- i) per la prima serie di banconote in euro, l'acronimo della BCE è limitato alle seguenti cinque lingue ufficiali: BCE, ECB, EZB, EKT and EKP;
 - ii) per la seconda serie di banconote in euro: (1) per i tagli da 5 EUR, 10 EUR e 20 EUR l'acronimo della BCE è limitato alle seguenti nove lingue

ufficiali: BCE, ECB, ЕЦБ, EZB, ЕКР, ЕКТ, ЕКБ, БСЕ e EBC; (2) per i tagli da 50 EUR, 100 EUR, e 200 EUR, l'acronimo della BCE è limitato alle seguenti 10 lingue ufficiali: BCE, ECB, ЕЦБ, EZB, ЕКР, ЕКТ, ЕSB, ЕКБ, БСЕ and EBC »;

4. All'articolo 4, comma 2, lett. h) della Legge N. LXIV *recante norme in materia monetaria per l'anno 2014, del 16 dicembre 2014*, le espressioni «7.500 EUR» sono sostituite dalle espressioni «10.000 EUR».

5. All'articolo 4 della Legge N. LXIV *recante norme in materia monetaria per l'anno 2014, del 16 dicembre 2014*, è inserito il comma 3 bis, del seguente tenore:

«Il Governatorato può effettuare la sostituzione consegnando contante di valore pari a quello delle banconote in qualsivoglia denominazione, bonificando il valore delle banconote su un conto bancario del richiedente che possa essere identificato senza ambiguità da un numero identificativo di un conto bancario di pagamento internazionale (IBAN). L'IBAN individua, senza ambiguità, un unico conto di pagamento in uno Stato membro dell'Unione Europea».

6. L'articolo 5, comma 1, della Legge N. LXIV *recante norme in materia monetaria per l'anno 2014, del 16 dicembre 2014*, è sostituito dal seguente:

«Il Governatorato impone il pagamento di una commissione in capo agli istituti e agli operatori economici di cui all'articolo 4, comma 1, della Legge N. CXXXVIII, *sulla frode e contraffazione delle banconote e monete in euro*, del 30 dicembre 2010, quando questi facciano richiesta in conformità all'articolo 4 di sostituire banconote in euro autentiche che sono state danneggiate dall'uso di dispositivi antifurto. Tale commissione si applica indipendentemente dal fatto che il Governatorato effettui la sostituzione in denaro contante o mediante bonifico o accredito del valore delle banconote su un conto».

7. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2021.

Il testo della presente legge è stato sottoposto alla considerazione del Sommo Pontefice il 29 dicembre 2020.

L'originale della legge medesima, munito del sigillo dello Stato, sarà depositato nell'Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano ed il testo corrispondente sarà pubblicato, oltre che nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mediante affissione nel cortile di San Damaso, alla porta degli Uffici del Governatorato e negli Uffici postali dello Stato, mandandosi a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Città del Vaticano, ventinove dicembre duemilaventini.

GIUSEPPE Card. BERTELLO
Presidente

Il Segretario Generale



STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

CCCXCV

Legge recante norme in materia
monetaria per l'anno 2020.